



CENTRO ANTIDISCRIMINAZIONE

Franco**b**ompreszi

I Centri Ricreativi Estivi ed il divieto di discriminazione per motivi connessi alla disabilità

La scuola è terminata a distanza, mentre si era ancora tutti a casa e il Governo ha recentemente previsto la possibilità, durante il periodo estivo, di aprire i Centri Ricreativi Estivi. Si tratta di quei servizi di carattere ludico ricreativo con cui si intende offrire ai bambini un'opportunità estiva di svago e socializzazione, così importante in generale, ma ancor di più dopo il lungo periodo di lockdown imposto dalla pandemia.

Il Governo, con DPCM 11 giugno 2020, Art. 1 comma 1 lett. c) ha *consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8.*

Gli enti organizzatori dei centri estivi si sono da subito, pur se con comprensibili difficoltà, attivati per garantire una gestione che permettesse il rispetto delle indicazioni di distanziamento sociale previste dalle linee guida e stanno iniziando ad accogliere i bambini e i ragazzi, ma purtroppo non quelli con disabilità.

Nella nostra quotidiana attività di tutela dei diritti delle persone con disabilità, stiamo infatti ricevendo da genitori e associazioni diverse segnalazioni riguardanti richieste di **compartecipazione** economica più alte oppure difficoltà ed ostacoli di vario tipo nell'**accesso** a questa tipologia di servizio.

L'Allegato 8 a cui si fa riferimento nella norma sopra citata e che i Comuni pongono a fondamento delle loro richieste e delle loro posizioni, impone *Attenzioni speciali per l'accoglienza di bambini ed adolescenti con disabilità, vulnerabili o appartenenti a minoranze.*

La ratio della norma è chiarissima: *Nella consapevolezza delle particolari difficoltà che le misure restrittive di contenimento del contagio hanno comportato per bambini ed adolescenti con disabilità, e della necessità di includerli in una graduale ripresa della socialità, particolare attenzione e cura vanno rivolte alla definizione di modalità di attività e misure di sicurezza specifiche per coinvolgerli nelle attività estive.*

Ma gli enti organizzatori dei Centri estivi e molti Comuni si stanno attenendo troppo letteralmente a un dettato normativo generico e non esaustivo, interpretando in modo erroneamente restrittivo l'indicazione di quel rappporto numerico, che nel caso di bambini ed adolescenti con disabilità, deve essere potenziato integrando la dotazione di operatori, educatori o animatori nel gruppo dove viene accolto il bambino ed adolescente, portando il rapporto numerico a 1 operatore, educatore o animatore per 1 bambino o adolescente.

La previsione di questa norma, come purtroppo anche di altre emanate durante questa pandemia che riguardano le persone con disabilità, risulta potenzialmente penalizzante per via della sua genericità. L'effetto di questa norma è distorto: i Centri e i Comuni si stanno infatti trincerando dietro l'interpretazione avulsa dal contesto escludendo o comunque limitando l'accesso di bambini e ragazzi con disabilità, dichiarandosi non in grado di garantire il cosiddetto rapporto 1:1 che sembrerebbe imposto dalla legge. Per non porre in atto una discriminazione sanzionabile ai sensi della legge 67/2006, in evidente contrasto non solo con la norma, ma anche con il buon senso, occorre invece valutare caso per caso, analizzando la

situazione e le esigenze specifiche del singolo bambino o ragazzo con disabilità, per decidere se sia effettivamente necessario un supporto elevato, senza che questo comporti però alcun onere ulteriore a carico della sua famiglia.

Nella norma non c'è infatti alcun riferimento alla capacità di spesa e al fatto che l'onere dell'educatore/animatore sia della famiglia, ma comunque, per tutti, i costi dei centri estivi sono quest'anno aumentati.

In ogni caso gli eventuali costi extra dovuti all'applicazione di questo provvedimento non devono ricadere sulle famiglie dei bambini con disabilità ma esclusivamente sui Comuni.

Qualunque costo aggiuntivo, imputabile alla disabilità, richiesto alla famiglia deve essere considerato discriminatorio e quindi illegittimo, così come l'esclusione dal diritto di partecipare a parità con gli altri bambini e ragazzi.

Nella pratica i genitori si scontrano con la prassi diffusa delle richieste da parte dei Comuni di una retta uguale per tutti, ma viene loro imposto un contributo extra per poter usufruire dell'assistente di supporto specializzato, laddove tale figura sia necessaria al bambino con disabilità per poter garantire una sua adeguata frequenza e partecipazione al Centro. Ma i casi più gravi sono quelli in cui il Centro estivo esclude a priori o limita temporalmente la possibilità di iscrizione di bambini e ragazzi con disabilità a causa della inidoneità degli spazi e dell'organizzazione nel rispondere alle esigenze connesse alla condizione di disabilità, e dell'impossibilità di garantire il rapporto 1:1 che sembrerebbe stabilito dalla normativa.

Deve essere chiaro che nei casi suesposti, si è di fronte ad una condotta discriminatoria vietata dalla Legge 67/2006 e dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dallo Stato Italiano con Legge 18/2009, in quanto viene messa in atto una vera e propria esclusione dal Centro Estivo.

La configurabilità di una condotta discriminatoria peraltro prescinde dal fatto che il trattamento direttamente o indirettamente discriminatorio derivi da una scelta fatta direttamente dall'Ente Gestore del Centro (pubblico o privato che sia) oppure sia il frutto di una scelta di politica sociale del Comune. Il risultato finale è identico: il bambino o ragazzo con disabilità per poter usufruire di un servizio aperto a tutti e per poter partecipare al Centro Estivo, viene trattato meno favorevolmente.

Oggi è la stessa Convenzione Onu che impone di considerare la disabilità come il risultato anche di un contesto economico, sociale, culturale spesso non in grado di includere e di tenere conto dei bisogni derivanti da una diversa condizione personale.

Ecco quindi il motivo per cui gli eventuali supporti educativi necessari, così come ogni attenzione specifica per far sì che tutti i bambini e ragazzi possano partecipare, devono far parte della fase di progettazione strutturale delle iniziative e non essere considerati solo a posteriori.

È quindi compito di Comuni e enti organizzatori dei Centri Estivi fare in modo che tutti i bambini e ragazzi (a prescindere dall'eventuale condizione di disabilità) possano accedervi su base di uguaglianza e alle stesse condizioni, e che il rapporto 1:1 previsto dal Governo non costituisca causa di esclusione, pena il configurarsi di una situazione discriminatoria, vietata e sanzionata dal nostro ordinamento giuridico.

A livello nazionale, FISH sta intrattenendo rapporti con il Governo per la modifica dei provvedimenti emanati dal Parlamento, modifica che però forse non arriverà in tempo utile per questo inizio dei centri estivi. In ogni caso, le battaglie stragiudiziali e legali per i singoli casi e la "battaglia culturale" che denunci anche questa discriminazione, insieme alle tante altre che questa fase di emergenza ha provocato nei confronti delle persone con disabilità, devono proseguire il loro corso.

Centro Antidiscriminazione Franco Bomprezzi
Avv. Laura Abet

